

Pubblicato il 06/10/2026

N. 01322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 591 del 2024, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Roma viale delle Medaglie d'Oro n. 266 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- della determinazione prot. nr. -OMISSIS- in data -OMISSIS- del Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- (notificata il -OMISSIS-) mediante la quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato in data -OMISSIS- dal -OMISSIS- avverso il provvedimento recante prot. nr. -OMISSIS- con cui in data -OMISSIS- il Tenente -OMISSIS- gli ha inflitto la sanzione disciplinare di Corpo del “*Rimprovero*” e conseguentemente per l’annullamento di detto provvedimento prot. nr. -OMISSIS- nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2026 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente presta servizio con il grado di carabiniere presso la Tenenza Carabinieri di -OMISSIS- e, in tale veste, è stato inserito in un gruppo “*Whatsapp*”, di cui fanno parte trenta partecipanti, e che è stato istituito per agevolare le comunicazioni tra i militari della Tenenza stessa.

Il gruppo in questione è stato denominato “*Tenza Carabinieri di -OMISSIS-*”.

2. In questo gruppo, in data -OMISSIS-, alle ore 17,46, il luogotenente -OMISSIS- ha pubblicato un messaggio del seguente tenore “*Ve lo dico a tutti perché io problemi non ne ho. Quello che state facendo a me non va bene 50 anni e 30 di strada. Il rispetto prima di tutto*”.

3. A tale messaggio seguiva immediatamente la risposta del ricorrente *“80 anni? Ma che è successo”*.

A quel punto, dopo circa mezz'ora, giungeva il messaggio di un altro carabiniere, l'appuntato scelto -OMISSIS-, che, nella sostanza, affermava che vi erano persone che intendevano sostituirsi ai medici senza conoscere effettivamente *“le reali problematiche”*, e con le quali era sostanzialmente inutile parlare, considerato *“con chi abbiamo a che fare”*.

4. Il luogotenente, autore del primo messaggio, a quel punto immediatamente rispondeva *“Se parli di me occhio a parlare”*.

Un minuto dopo seguiva la replica dell'appuntato scelto -OMISSIS- *“Nemmeno la prendo in considerazione Cavaliere”*.

5. Infine, il ricorrente pochi minuti dopo scriveva il seguente messaggio *“Dispiace che accadano certe cose, sicuramente qualcuno dovrebbe moderarsi purtroppo non sempre è così e sicuramente non qui. Poi giggi la diffamazione è reato come sappiamo”*.

6. In seguito veniva predisposta una relazione di servizio, a richiesta del tenente -OMISSIS- a capo della Tenenza di -OMISSIS-, nella quale, a detta del ricorrente, unitamente alla descrizione dei fatti i redattori avrebbero formulato considerazioni personali in ordine allo spirito con cui il ricorrente aveva postato i messaggi, ritenendo lesive le espressioni dallo stesso utilizzate.

In particolare, derisorio il primo intervento, polemico e denigratorio il secondo, che avrebbe fatto riferimento alla possibile presentazione di una denuncia-querela per diffamazione nei confronti del superiore gerarchico.

7. Sulla base della relazione sopra richiamata il tenente -OMISSIS- procedeva a contestare al ricorrente la violazione degli artt. 713 commi 1, 2 e 3 e 732 comma 5 lett. C e lett. D del DPR n. 90 del 2010 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare).

Nella contestazione i messaggi del ricorrente erano qualificati come dal tono immotivatamente polemico nei confronti degli altri appartenenti al gruppo, e dunque in contrasto con la circolare sull'uso consapevole dei *“social networks”* e lesivi della dignità di un superiore gerarchico.

8. In sede di scritti difensivi il ricorrente ha contestato la fondatezza degli addebiti, sostenendo che la circolare sull'uso consapevole dei “*social networks*”, richiamata nella contestazione, riguarderebbe l'inibizione della trattazione di argomenti di servizio o la divulgazione di immagini ovvero documentazione concernenti attività di servizio, nonché la tutela della riservatezza di tali attività e delle indagini preliminari per i casi di rilevanza penale.

Si tratterebbe, pertanto, di previsioni estranee alla fattispecie contestata.

9. Sempre negli scritti difensivi il ricorrente evidenziava come l'espressione “*80 anni*” non avesse alcuno scopo denigratorio, trattandosi di una semplice battuta di spirito. L'episodio non avrebbe comunque intaccato i rapporti di stima tra i militari che avevano partecipato alla conversazione.

Infine, l'ultimo messaggio non avrebbe avuto lo scopo di denigrare né intimidire, ma semplicemente di cercare di sedare gli animi.

10. Il procedimento si è concluso con la sanzione disciplinare di corpo del “*Rimprovero*”, avverso la quale il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico che, però, è stato respinto dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- con determinazione del -OMISSIS-.

11. Contro la sanzione disciplinare il ricorrente ha quindi proposto impugnazione davanti a questo TAR, articolando censure che possono essere così sintetizzate:

a) il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico si configurerebbe come una strenua difesa dell'operato della gerarchia intermedia piuttosto che come ponderata ed equidistante valutazione dei fatti e delle modalità mediante le quali era stato condotto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente.

Le contestazioni mosse al ricorrente sarebbero basate esclusivamente sulla relazione di servizio di data -OMISSIS-, nella quale non si sarebbe proceduto ad un'asettica ricostruzione dei fatti, ma piuttosto ad una qualificazione degli stessi,

prevaricando le funzioni dell'Autorità cui era demandata la valutazione dei fatti a fini disciplinari.

Il Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, a fronte delle precise contestazioni formulate in sede di ricorso gerarchico, non avrebbe posto in essere alcun approfondimento istruttorio, né avrebbe chiarito i motivi per i quali le esternazioni del luogotenente -OMISSIS- dovessero considerarsi inerenti al servizio, essendo rimasto ignoto l'antecedente che aveva dato luogo all'iniziale affermazione di quest'ultimo.

Sarebbe, pertanto, non adeguatamente motivata l'affermazione secondo la quale la condotta imputata al ricorrente sia da ricondurre all'art. 1350 del D. Lgs. n. 66 del 2010.

Dall'affermazione dell'appuntato scelto -OMISSIS- emergerebbe in maniera inequivocabile il riferimento ad una questione di carattere personale.

La tesi secondo la quale costituirebbe una grave forma di mancanza di rispetto aver avvertito i superiori che litigare su una *chat* potrebbe dar luogo a spiacevoli conseguenze sarebbe gravemente sbilanciata a sfavore del ricorrente, così come aver qualificato l'espressione come un consiglio a procedere ad una denuncia per diffamazione;

b) la conclusione che le pubblicazioni del ricorrente avrebbero leso la dignità di un superiore gerarchico avrebbe richiesto un'attenta ed accurata istruttoria, invece assente nella relazione di servizio.

I redattori della relazione non avrebbero minimamente percepito il tono minaccioso con cui il luogotenente -OMISSIS- si era rivolto all'appuntato scelto -OMISSIS-, e non avrebbero compreso l'esortazione del ricorrente alla moderazione nelle espressioni utilizzate nella *chat*.

I redattori della relazione di servizio avrebbero adempiuto in maniera impropria al compito loro affidato, dando luogo ad un'alterata prospettazione dei fatti.

Non risulterebbe neppure acquisita agli atti alcuna dichiarazione dei circa trenta militari inseriti nel gruppo al fine di provare l'affermazione secondo la quale molti partecipanti al gruppo avrebbero percepito le frasi del ricorrente come denigratorie.

Nella relazione non sarebbe stato adeguatamente percepito che il primo intervento, con la battuta scherzosa “*80 anni, ma che è successo?*”, sarebbe stato diretto a sdrammatizzare la situazione e non certo ad offendere.

Altrettanto il secondo intervento sarebbe stato diretto a redarguire garbatamente i due colleghi affinché gli stessi non trascendessero.

Nella vicenda sarebbe palesemente esclusa la valenza di servizio delle comunicazioni intercorse tra i due colleghi del ricorrente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1350 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 66 del 2010.

Il provvedimento sanzionatorio sarebbe scaturito da un'erronea iniziale valutazione della situazione di fatto e sarebbe proseguito e concluso senza un'esaustiva istruttoria diretta a fare quella chiarezza che avrebbe consentito di qualificare diversamente il comportamento del ricorrente.

12. Il Ministero resistente, inizialmente costituitosi con atto di costituzione meramente formale, ha poi depositato documenti.

13. In vista dell'udienza pubblica del 4 giugno 2026, il Ministero ha depositato memoria ai sensi dell'art. 73 c.p.a. nella quale evidenzia la fondatezza dei provvedimenti impugnati.

Nella stessa viene rilevato come il ricorrente, nel suo intervento nella *chat* di *Whatsapp* avrebbe mostrato un tono polemico, in contrasto con i dettami delle previsioni generali del Codice dell'Ordinamento Militare.

Le parole del ricorrente sarebbero prive di ambiguità e fraintendimenti, non richiedendo ulteriore interpretazione né ulteriore attività istruttoria.

La sanzione sarebbe adeguata e proporzionata alla violazione commessa.

14. Alla pubblica udienza del 4 giugno 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

15. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui in motivazione.

I fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti impugnati

16. Al ricorrente viene sostanzialmente contestato di aver inoltrato in un gruppo *Whatsapp* composto da militari della Tenenza di -OMISSIS- “alcuni messaggi dal tono immotivatamente polemico” (cfr. doc. 6 Ministero).

In particolare, il ricorrente, inserendosi in una conversazione iniziata da un superiore gerarchico che contestava la correttezza di certi comportamenti non meglio specificati di altri militari, aveva replicato “80 anni? Ma che è successo”, evidentemente giocando con i numeri autobiografici esposti dal superiore gerarchico.

Seguiva, poi, un battibecco tra il superiore gerarchico e l'appuntato scelto -OMISSIS-, e infine l'ultimo intervento del ricorrente, con un riferimento al reato di diffamazione.

17. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare si sostiene che il ricorrente non avrebbe rispettato la posizione di grado occupata nella scala gerarchica, essendo intervenuto nella conversazione con esternazioni spiacevoli nei confronti di un superiore, immediatamente percepibili come ridicolizzanti o critiche da parte di tutti i componenti della Tenenza.

In questo modo, il ricorrente sarebbe venuto meno all'obbligo di dare il buon esempio e di salvaguardare la serenità e la buona armonia del reparto, entrando in conflitto con i dettami delle circolari dell'Arma in ordine all'utilizzo delle piattaforme militari (cfr. ancora doc. 6 Ministero).

18. La base normativa della sanzione disciplinare viene individuata negli artt. 713 commi 1, 2 e 3 e 732 comma 5 lett. C e lett. D del DPR n. 90 del 2010, e nell'art. 1350 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 66 del 2010. La tesi dell'Amministrazione è

che il gruppo di messaggistica sarebbe soggetto alla disciplina militare, in quanto composto soltanto da appartenenti all'Arma dei Carabinieri, tutti conosciuti tra loro per specifiche competenze, grado e responsabilità.

19. La medesima linea argomentativa è stata seguita dal provvedimento che ha deciso il ricorso gerarchico.

I principi applicabili e la giurisprudenza in materia

20. Chiarite le posizioni delle parti, ai fini della decisione il punto di partenza è costituito dal diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21 della Costituzione, dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

21. Pur configurandosi quale diritto fondamentale e di amplissima portata, le stesse previsioni sopra richiamate ammettono che possano esservi limiti al suo esercizio, quando vengano in rilievo interessi equiordinati o sovraordinati.

La Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che “*la tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti - impliciti - dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione (sentenze nn. 19 del 1962; 25 del 1965; 87 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15, 16 e 133 del 1973), di guisa che, in tal caso, l'indagine va rivolta all'individuazione del bene protetto dalla norma impugnata ed all'accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento*” (cfr. in termini Corte Cost. 30 gennaio 1974 n. 20).

22. Sempre secondo la Corte Costituzionale “*fra i beni costituzionalmente rilevanti, va annoverato il prestigio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate in vista dell'essenzialità dei compiti loro affidati. Ne deriva la necessità che di tali istituti sia garantito il generale rispetto anche perché non resti pregiudicato l'espletamento dei compiti predetti*” (cfr. ancora in termini Corte Cost. 30 gennaio 1974 n. 20).

23. L'art. 10 della CEDU, dopo aver ricordato al comma 1 che *“ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”*, al successivo comma 2 chiarisce che *“[l]'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario”*.

24. A propria volta, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo espressamente riconosce in capo agli Stati il potere di stabilire limiti al diritto alla manifestazione del pensiero da parte dei militari, nel perseguimento di scopi legittimi, come la sicurezza nazionale e la difesa dell'ordine pubblico, fermo restando il principio di proporzionalità (cfr. sentenza Terza Sezione 3 febbraio 2020, *Ayuso Torres c. Spagna*).

25. L'art. 11 comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, le cui disposizioni ai sensi del successivo art. 51 comma 1 *“si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione”*, dispone che *“Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”* (analogamente si v. anche l'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani).

26. L'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea chiarisce che *“eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel*

rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”.

27. Infine, passando dai principi generali ai casi concreti in materia disciplinare, deve essere ricordato che *“la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità”* (cfr. in termini C. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021 n. 2629).

Il caso di specie

28. Fatte queste premesse, risulta evidente come anche al militare debba riconoscersi, come ad ogni altro cittadino, il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, purché questo non interferisca con il corretto esercizio delle funzioni istituzionali e con il contegno imposto dallo status. Quando si supera il suddetto confine sono applicabili sanzioni disciplinari progressive.

I limiti connessi allo status e alle funzioni istituzionali non possono, però, essere talmente stringenti da elidere del tutto la libertà di espressione, intesa come libertà di critica e di replica alle affermazioni altrui, anche in un contesto militare. Ne consegue *“la necessità di verificare accuratamente ogni elemento costituente la condotta incriminata al fine di acclarare l'esatta portata delle espressioni espresse in relazione alla qualifica e alle funzioni di agente della Polizia di Stato prima di poter ritenere disciplinarmente rilevante e punibile detta condotta”* (cfr. in termini C. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2026 n. 1097 che, a propria volta, richiama sul punto C. Stato, Sez. II, 6 giugno 2023 n. 5566).

29. Sulla base delle sopra indicate considerazioni non si ravvisa nelle dichiarazioni del ricorrente un comportamento disciplinarmente sanzionabile.

30. Va rilevato che nella *chat* il ricorrente non ha svolto il ruolo di provocatore. Tutto è partito da una dichiarazione del superiore gerarchico, che, pur nella sua genericità, poteva risultare offensiva, o comunque sgradevole, per alcuni militari, accusati di comportamenti inopportuni. Come termine di confronto il superiore gerarchico ha indicato la sua pluriennale carriera nell'Arma. La risposta del ricorrente (“80 anni?”) non è altro che una battuta costruita con i materiali già presenti nella dichiarazione del superiore gerarchico. Questo non implica mancanza di rispetto, ma semplice senso dell'umorismo, opinabile nel risultato ma perfettamente normale all'interno di una *chat*. Anche un superiore gerarchico deve accettare, particolarmente quando si confronti nel contesto informale di una *chat*, di essere destinatario di un motto di spirito, che costituisce una forma molto attenuata di critica.

31. Con la prima dichiarazione il ricorrente non risulta quindi aver offeso qualcuno o ridicolizzato questioni attinenti al servizio, e certamente non ha superato quei canoni di prudenza e continenza che devono caratterizzare le manifestazioni del pensiero dei militari.

32. Lo stesso vale per la seconda dichiarazione, nella quale il ricorrente, rivolgendosi all'appuntato scelto (“giggi”) impegnato nella polemica con il luogotenente, fa riferimento alle persone incapaci di moderarsi e ricorda come la diffamazione costituisca un reato. L'interpretazione che vede in queste parole un intento denigratorio nei confronti del superiore gerarchico e un invito all'altro collega a presentare una denuncia-querela appare forzata e non è condivisibile. In realtà, il messaggio, letto nella sua interezza e nel contesto di una *chat* dove non sono descritti fatti specifici, risulta sostanzialmente come un richiamo alla moderazione nel linguaggio. Il fatto che sulla questione sottostante (non chiarita) il ricorrente sembri solidarizzare con l'appuntato scelto anziché con il luogotenente rappresenta una libera espressione

del pensiero. Quello che rileva, e che esclude ogni rilievo disciplinare, è l'assenza di espressioni offensive nei confronti del superiore gerarchico. Una critica (diretta, indiretta, velata, o ironica) è sempre ammissibile anche in una *chat* di ambito militare, quando non vengano utilizzate espressioni offensive.

33. Non è invocabile in senso contrario la giurisprudenza secondo la quale “*Non può [...] ammettersi che la finalità di critica costituisca causa di giustificazione di ogni tipo di infrazione alle regole di comportamento da applicarsi nell’ambito particolare considerato. Il diritto di critica da parte degli appartenenti alle Forze armate deve improntarsi ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni e deve essere evitata nel suo esercizio ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto; [...] la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la pienezza della libertà di manifestazione del pensiero mediante l’esercizio del diritto di critica che, però, deve porsi entro i consueti canoni costituzionali sostanzialmente riconducibili al rispetto della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto e sereno, della pertinenza, ovvero dell’esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto, della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti (ex multis Cassazione civile sez. VI, 3 dicembre 2021, n.38215)» (cfr., ex aliis Cons. Stato, sez. VI, n. 1097 del 2026; sez. II, n. 5455 del 2025, n. 7732 del 2024; C.g.a. n. 1004 del 2025; sez. I, parere n. 827 del 2024; sez. IV n. 1609 del 2014)” (cfr. in termini C. Stato, Sez. II, 21 aprile 2026 n. 3116).*

34. In realtà, nel caso di specie, come si è visto sopra, non vi è stato alcuno scostamento dal “*linguaggio appropriato, corretto e sereno*” con cui devono essere espresse le opinioni dei militari nell’esercizio del diritto di critica. Rimane quindi intatta e incensurabile la libertà del militare di esprimere il proprio pensiero.

Conclusioni

35. Conclusivamente il ricorso va accolto, e vanno pertanto annullati i provvedimenti impugnati.

Le spese del grado

36. Per ciò che riguarda le spese del grado, la particolarità delle questioni trattate ne giustifica la compensazione integrale tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le altre persone citate.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Laura Marchio', Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Marchio'

IL PRESIDENTE
Mauro Pedron

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.